

Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17312

§ 4. - Vanno ora esaminati, tra loro congiuntamente per la loro intima connessione, i motivi rubricati dal ricorrente principale sub 1.A, 1.B, 2.A e 2.B.

§ 4.1. Coi primi due, GG si duole di violazione di legge, in riferimento agli artt. 2909 cod. civ., 39 e 100 cod. proc. civ.: sostenendo che la pronuncia di cessazione della materia del contendere precluderebbe la riproposizione delle domande svolte nel processo così definito, in un primo momento ipotizzando di quella declaratoria una natura di rito e, successivamente, partendo dal contrario presupposto di una sua "natura di merito"; con i secondi due, il ricorrente principale adduce poi violazione di legge, in riferimento agli artt. 2909 cod. civ. e 39 cod. proc. civ., sostenendo - dapprima - che il giudicato sulle spese in dipendenza della valutata soccombenza virtuale precluderebbe la nuova proposizione delle domande definite nel relativo processo e - poi - che comunque sarebbe erronea l'estensione del giudicato alla circostanza dell'avvenuto rilascio nel 1997 e non già fin nel 1995.

§ 4.2. Replica il controricorrente che il pretore aveva escluso solo per ragioni di rito la pronuncia sulla domanda di ingiunzione per canoni e, comunque, che né la cessazione, né la condanna alle spese per soccombenza virtuale potevano riguardare la relativa domanda, perché non avrebbero mai forza di giudicato sulla pretesa.

§ 4.3. Pur non essendo nemmeno in tal caso idoneamente trascritto in ricorso un atto decisivo (quale la sentenza invocata a titolo di giudicato esterno, cioè la n. 77/98 del pretore), dirimente appare la considerazione che, come risulta dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte nonostante quella pure evidente carenza, sia la dichiarazione di cessazione della materia del contendere che la delibazione di soccombenza virtuale si riferiscono alla domanda principale di condanna al rilascio in forza della risoluzione del contratto di locazione per morosità, mentre sulla domanda di ingiunzione di pagamento, che non risulta essere stata reiterata nel giudizio di merito successivo all'emanazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ. (tanto meno nella forma della, ormai sola ammissibile, domanda di condanna al pagamento dei canoni, non potendo più pronunciarsi, con l'opposizione dell'intimato resa evidente dal fatto che si era pronunciata l'ordinanza provvisoria di rilascio, alcuna ingiunzione ai sensi dell'art. 664 cod. proc. civ.), si è solo dato atto di una conseguente preclusione.

Già solo per questo potrebbe essere esclusa la rilevanza delle argomentazioni del ricorrente principale, che ritiene riferita la cessazione della materia del contendere o la soccombenza virtuale anche alla questione della (non) spettanza dei canoni.

§ 4.4. Più radicalmente, quanto ai motivi 1.A e 1.B, la giurisprudenza di questa Corte è chiarissima nell'escludere l'efficacia di giudicato sostanziale alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: fin da Cass. Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048 (richiamata già dalla corte territoriale, in uno a Cass. 6 maggio 2010, n. 10960) è stato composto un contrasto tra le sezioni semplici con affermazione del principio per il quale, nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere - la quale costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi

giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio - determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo ed appunto sul venire meno dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa (nello stesso senso: Cass. 4 giugno 2009, n. 12887, ove riferimenti alla consolidata giurisprudenza intermedia; Cass. 25 marzo 2010, n. 7185).

Poiché non sono sviluppati argomenti idonei a superare tale prevalente orientamento, va qui - disattendendosi il motivo sub 1.B - ribadita la natura di pronuncia di mero rito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere: e, al contempo, in applicazione di tali conclusioni, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire; ma, appunto, a proseguire proprio quel giudizio in cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata. È quindi infondato il motivo sub 1.A.

§ 4.5. - E la medesima conclusione di non estensibilità al di fuori del processo in cui è resa va presa - quanto al motivo 2.A - per la valutazione di soccombenza virtuale: ipotizzare che quanto considerato ai fini di una soccombenza meramente virtuale, cioè sul presupposto che nel merito non si possa entrare, possa comportare un valido pregiudizio delle questioni di fatto e di diritto che si dichiara di non potere e non volere esaminare comporterebbe una violazione della funzione stessa dell'istituto e la sua sostanziale vanificazione.

§ 4.6. - Infine, quanto al motivo 2.B, esso è inammissibile: quanto alla contestazione delle valutazioni sulla persistenza dell'obbligo di pagamento dei canoni anche nonostante la restituzione delle chiavi, il motivo non si fa carico dell'espressa ratio decidendi della corte territoriale (v. pag. 11 della gravata sentenza) in ordine alla carenza di prova dell'esercizio di un valido recesso, da cui fa discendere che, quand'anche vi fosse effettivamente stata la restituzione delle chiavi nel 1995, non si era avuta una risoluzione consensuale del contratto, il quale anzi aveva continuato a produrre tutti i suoi effetti fino al formale rilascio avvenuto in forza dell'ordinanza 11.3.97, tra cui anche l'obbligo del conduttore di pagamento del canone. E tanto pur sempre non volendo attribuire decisiva rilevanza al fatto che nessun giudicato sostanziale, di alcun tipo, può ricollegarsi alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, neppure in punto di epoca del rilascio dell'immobile.

§ 4.7. In definitiva, la gravata sentenza si sottrae alle censure mosse coi motivi in esame perché è stata fatta corretta applicazione del seguente principio di diritto: la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso di precluderne la riproposizione in diverso giudizio.